



*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

Prot. 288567
Roma, 28 LUG. 1994

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI
Servizio Centrale delle Camere di Commercio e U.U.P.P.I.C.A. - Div. 8^a

Alle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura

LORO SEDI

e, p. c. Agli Uffici Provinciali dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato

LORO SEDI

OGGETTO: Legge 25 gennaio 1994, n. 82. Disciplina delle attività
di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di
derattizzazione e di sanificazione.

CIRCOLARE N. 3343/C

Alla Regione Siciliana - Assessorato
della Cooperazione, del Commercio,
dell'Artigianato e della Pesca

96100 PALERMO

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia - Presidenza della Giunta -
Segreteria Generale Servizio di
Vigilanza sugli enti

34133 TRIESTE

Alla Regione Trentino Alto Adige
Ufficio di Vigilanza delle Camere
di Commercio

38100 TRENTO

Alla Regione Autonoma della Sardegna -
Assessorato dell'Industria e del
Commercio

09100 CAGLIARI

Alla Regione Autonoma della Valle
d'Aosta - Assessorato della
Industria, del Commercio, dello
Artigianato e dei Trasporti

11100 AOSTA

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura

00187 ROMA

Alla C.E. R.V.E.D. S.p.a.

SEDE DI ROMA
SEDE DI PADOVA

1) PREMESSA.

La legge 25 gennaio 1994, n. 82, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3.2.1994, è entrata in vigore il 18 febbraio c.a..

Essa stabilisce i requisiti e le modalità di iscrizione nel Registro delle ditte o nell'Albo delle imprese artigiane di tutte le imprese che esercitano o intendono esercitare le attività di: pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Per quanto concerne la definizione puntuale delle predette attività, si precisa che è stato formulato apposito quesito al Ministero della sanità, competente in materia.

2) REQUISITI DI ONORABILITA'.

Secondo quanto previsto dall'art. 2, il titolare dell'impresa individuale ovvero l'istitutore o il direttore, tutti i soci di società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita, gli amministratori di qualsiasi altro tipo di società, comprese le cooperative, devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanna penale, con sentenza definitiva, o non avere in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna:

- per reati non colposi (art. 43 c. p.) a pena detentiva superiore a due anni;
- per reati contro la fede pubblica (art. 453 e ss. c. p.) o contro il patrimonio (art. 640 e ss. e 705 ss. c. p.);
- alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte (artt. 19, 30, 31 e 79 c. p.);
- alla pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese (art. 32 bis c. p.);

salvo che sia intervenuta la riabilitazione (art. 178 e ss. c. p.);

b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione (art. 142 e ss. L. F.). Con l'espressione "non sia stata svolta" si deve intendere che non sia intervenuto il decreto di chiusura del fallimento (art. 119 L.F.). Con l'espressione "non sia in corso" si deve intendere che non sia stata pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16 e ss. L.F.), che è di tipo

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - equivo. nota n. 8

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

